



Il danno da fauna selvatica

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza del 21 marzo 2025 n. 7580</u>, riconferma il proprio recente orientamento per il quale la **responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere inquadrato nellâ??ambito dellâ??art. 2052 c.c.** superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui allâ??art. 2043 c.c.

Ed invero precisa che: â?? la differenza consiste non tanto nella qualificazione giuridica della fattispecie, quanto nel diverso regime della??onere della prova che, mentre nella prospettiva dellâ??art. 2043 c.c., pone a carico del danneggiato lâ??onere di provare il fatto, il nesso causale e la colpa, nella prospettiva dellâ??art. 2052 c.c. pone la presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario, in questo caso alla Regione, che ha facoltÃ di sciogliersi dal vincolo di responsabilitÀ dando la prova del caso fortuito, secondo un criterio di distribuzione del rischio che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietA degli animali, con la concorrente responsabilitA per fatto degli stessi. La differente qualificazione finisce per riverberarsi essenzialmente sul diverso riparto degli oneri probatori. Riepilogativa delle pi \tilde{A}^1 attuali posizioni della giurisprudenza di legittimit \tilde{A} \tilde{A} " la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui â??In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra lâ??applicazione dellâ??art. 2043 c.c. o dellâ??art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dellâ??onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sullâ??error in procedendo eventualmente commessoâ?•. Si veda altresì Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui â??in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dallâ??art. 2043 c.c. o dallâ??art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, \tilde{A} " questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimit â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione





02 Apr 2025